



Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

BANDO AVVISO DI GARA

OGGETTO: procedura ad evidenza pubblica ex art. 113, c. 1, lettera b), D.Lgs. n. 267/2000, modificato ex art. 23 bis, comma II, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/08 per l'individuazione dell'affidatario del servizio pubblico di farmacia comunale.

1. ENTE AFFIDANTE ED OGGETTO

Comune di Bacoli (NA)

Indirizzo: via Lungolago, 4 – 80070 Bacoli (NA).

Tel. 081-8553111

Fax 081 5234583.

Sito internet: www.comune.bacoli.na.it , e-mail: ufficio.garecontratti@comune.bacoli.na.it.

Il Comune di Bacoli intende selezionare un affidatario ex art. 113, c. 1, lettera b), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio pubblico di farmacia comunale, la cui concessione/autorizzazione rimane in capo al comune.

Si precisa che la concessione è subordinata alla conclusione del procedimento di competenza regionale, dandosi atto che il Comune ha esercitato il diritto di prelazione per l'istituzione della settima farmacia comunale, ai sensi delle leggi 475/68 e 362/91, con la deliberazione consiliare n. 24 del 05.09.2002.

Il reperimento dei locali sede della farmacia dovrà essere curato dall'affidatario ed i locali prescelti dovranno avere le seguenti caratteristiche, come da prescrizioni della G.R. Campania AGC Assistenza Sanitaria prot. 92141 del 21.11.2007:

- distanza dagli altri esercizi farmaceutici superiore ai 200 m., misurata per la via pedonale più breve, tra soglia e soglia delle farmacie;
- devono ricadere nell'ambito della sede di appartenenza della vigente P.O.;
- soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

Altre prescrizioni richieste:

- certificato rilasciato dalla ASL competente per territorio con il quale si esprime parere igienico-sanitario per i locali da destinare a farmacia;
- nomina del direttore tecnico prevista dalla legge 475/68, art. 10;
- certificato di idoneità fisica del direttore tecnico rilasciato dall'ASL competente per territorio o da ufficiale medico militare;
- autocertificazione sottoscritta dal direttore tecnico accompagnata da fotocopia del documento del documento, come da modello allegato.

La partecipazione alla gara implica l'obbligo di rispettare le suddescritte prescrizioni da parte dei concorrenti, pena l'esclusione dalla gara stessa e nel caso esse non vengano rispettate dall'aggiudicatario, l'aggiudicazione sarà revocata.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata valutando gli elementi di seguito indicati:

A) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche;

B) Condizioni economiche.

Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100.

A) Alle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche è assegnato un punteggio massimo pari a 70.

B) Alle condizioni economiche è assegnato un punteggio massimo pari a 30.

Il servizio è affidato al concorrente che raggiunge il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che ottengano lo stesso punteggio complessivo, il servizio è aggiudicato al concorrente che ottiene il maggior punteggio relativamente alle condizioni economiche.

In caso di parità si procede mediante sorteggio.

2A) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche

- i)* Schema di carta dei servizi, migliorativo rispetto a quello adottato dal Comune: *punteggio massimo pari a 20*
- ii)* Progetto di gestione della farmacia e piano economico – finanziario ed occupazionale: *punteggio massimo pari a 50*

2B) Condizioni economiche

I valori di seguito indicati si intendono al netto dell'I.V.A..

E' dovuto in ogni caso un canone a favore del Comune, per l'affidamento del servizio, in misura del 3,5% del fatturato/anno.

All'offerta economica non al ribasso (canone aggiuntivo rispetto al canone a favore del Comune, come sopra indicato) si associa un *punteggio massimo pari a 30*.

L'offerta economica per il canone aggiuntivo non al ribasso deve essere presentata a pena di esclusione.

L'indicazione di offerte economiche difformi dalle indicazioni di cui sopra comporta l'automatica esclusione dalla procedura.

All'offerta economica valida più elevata sono assegnati 30 punti; ad ogni altra offerta valida sono attribuiti punti in numero pari a quanto scaturente dalla formula

$$30 \times (\text{OFF W}) / (\text{OFF MAX}),$$

ove OFF MAX è l'offerta valida più elevata ed OFF W è ogni altra singola offerta valida.

In caso di offerte economiche uguali, ad esse è assegnato il medesimo numero di punti tenendo conto di quanto sopra esposto.

3. TERMINE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio ha durata pari a cinquanta (50) anni.

Il servizio deve essere avviato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, anche in pendenza di stipulazione del contratto di servizio.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla procedura: I) farmacisti singoli o chimici o tecnologi farmaceutici; II) società di persone; III) società cooperative a responsabilità limitata; IV) società di capitali; V) raggruppamenti temporanei di impresa tra soggetti di cui sopra da I) a IV), con

esclusione dei soggetti già titolari di concessione farmaceutica sul territorio del Comune di Bacoli.

Sono altresì esclusi tutti gli altri soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che versino in situazioni di incompatibilità rispetto al servizio, ai sensi della vigente normativa in materia di disciplinare del settore farmaceutico.

5. STRUTTURA DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

5.1) Della documentazione ufficiale relativa alla procedura fanno parte:

1. il presente bando;
2. il contratto di servizio;

5.2) La documentazione ufficiale relativa alla presente procedura, come sopra individuata, può essere ottenuta presso il Responsabile del procedimento di cui al successivo punto 5.3), o accedendo al sito internet www.comune.bacoli.na.it; il sito accoglie eventuali comunicazioni ufficiali modificative o integrative della documentazione ufficiale.

5.3) Responsabile del procedimento è il dr. Vincenzo Pedaci, presso il Comune di Bacoli, Via Lungolago n. 4, 80070 Bacoli (NA), tel 081-8553111, fax 0815234583.

Al responsabile del procedimento ed all'ufficio gare e contratti (tel. 081 8553431), nei giorni da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, possono essere richieste informazioni relative alla presente procedura.

Nella richiesta di cui sopra deve essere espressamente indicato: ragione sociale della ditta o nominativo del professionista richiedente; numero di telefono e di fax, ed indirizzo e-mail del soggetto richiedente; nominativo della persona di riferimento per le comunicazioni;

5.4) L'aggiudicazione avviene secondo la seguente procedura.

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, procede in una prima seduta pubblica all'apertura della Busta A, come sotto specificato.

In seduta segreta la Commissione procede successivamente all'esame dettagliato, di quanto contenuto nella Busta B, ed all'attribuzione dei punteggi con le modalità previste dal presente bando.

L'apertura della Busta C avviene in una seconda seduta pubblica successiva, di cui si dà formale comunicazione ai concorrenti circa data ed ora, a fini di partecipazione.

In tale seduta si procederà all'esame delle offerte economiche, all'attribuzione dei relativi punteggi e all'individuazione dell'aggiudicatario.

La prima delle sedute pubbliche si tiene **il giorno 14.07.2009 alle ore 10,00** presso il Comune di Bacoli.

Possono partecipare alle sedute pubbliche gli aspiranti, in persona dei titolari o dei legali rappresentanti o loro delegati.

5.5) La partecipazione alla procedura richiede la ricezione, da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Bacoli, all'indirizzo di cui al precedente punto 5.3), **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.07.2009**, di un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del concorrente (*indicazione della capogruppo in casi di raggruppamento temporaneo di imprese*), e recante la seguente dicitura: "PROCEDURA BACOLI FARMACIA".

Nel plico debbono essere contenute tre buste distinte, ciascuna di esse debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, ciascuna con l'indicazione del concorrente: una prima busta con la dicitura "A – DOCUMENTI"; una seconda busta con la dicitura "B – TECNICO"; una terza busta con la dicitura "C – ECONOMICO".

Comporta l'esclusione dalla procedura il mancato rispetto delle prescrizioni del bando in parola, come da presente punto e da successive prescrizioni per le buste A, B, C.

Busta "A – DOCUMENTI"

Nella busta A deve essere contenuto quanto segue:

- a) una copia del presente bando e del contratto di servizio, siglata su ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina dal legale rappresentante, quale accettazione di tutte le condizioni, nessuna esclusa, negli stessi bando e contratto previste;
- b) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive quanto contenuto nelle buste A, B, C;
- c) cauzione provvisoria, di importo pari ad euro 25.000, costituita, in forma di fideiussione bancaria o assicurativa (la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante); la cauzione deve avere una validità minima di 180 giorni.

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento di imprese la cauzione deve essere presentata dall'impresa indicata quale capogruppo.

- Ai fini di quanto previsto dalla delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10.1.2007, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 12 del 16.1.2007, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) alla presente procedura è lo **03210288AD**. Tale codice dovrà essere riportato sulla documentazione comprovante il versamento del contributo.
 - attestazione del versamento di € 70,00 (settanta/00) quale contribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10.1.2007, citata precedentemente, costituita da:
 - copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, se versamento è effettuato on line, collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>;
 - ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, se il pagamento della contribuzione è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), riportante quale causale del versamento il codice fiscale del concorrente ed il CIG che identifica la procedura.
- (vedansi al riguardo le istruzioni operative, disponibili sul sito dell'Autorità: www.autoritalavoripubblici.it).

d) la seguente dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti – pena l'esclusione:

l) per i farmacisti singoli:

1. di essere in possesso dei requisiti, abilitazioni e titoli di studio necessari allo svolgimento dell'attività di farmacista (con la precisazione della data e del luogo di conseguimento degli stessi);
2. di non versare in alcuna delle cause di impossibilità/incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

3. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero provvedimento ex art. 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale e di non versare in alcuna delle situazioni indicate all'art. 45 paragrafo 1 della Direttiva 18/2004;
4. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
5. di essere in regola con la normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa;
6. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ai lavoratori secondo la legislazione vigente;
8. di non aver commesso errore o comportamento grave nell'esercizio della propria attività professionale, o atti discriminatori;
9. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni rilevanti richieste ai sensi della sezione 2 della Direttiva 18/2004;
10. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
11. di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione, all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio, nelle forme di cui alla precedente lettera c).

II) per le società di persone

1. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese ovvero all'albo delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per il servizio oggetto della presente procedura (nonché data di iscrizione, denominazione, sede ed oggetto dell'attività esercitata);
2. il nome ed il cognome del soggetto in possesso dei requisiti, abilitazioni e titoli di studio necessari allo svolgimento dell'attività di farmacista (con la precisazione della data e del luogo di conseguimento degli stessi), ai fini dello svolgimento del servizio in Bacoli;
3. che a carico del titolare non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, ovvero amministrazione controllata, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati;
4. il numero dei soci, se s.n.c., ovvero dei soci accomandatari, se s.a.s., con i relativi dati anagrafici per l'identificazione;

5. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato ovvero provvedimento ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale e di non versare in alcuna delle situazioni indicate all'art. 45 paragrafo 1 della Direttiva 18/2004 *(la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, oltre che dai legali rappresentanti, dal titolare per le imprese individuali, da tutti i soci per le s.n.c., da tutti i soci accomandatari per le S.a.s.);*
6. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
7. di essere in regola con la normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa;
8. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ai lavoratori secondo la legislazione vigente;
10. di non aver commesso errore o comportamento grave nell'esercizio della propria attività professionale, o atti discriminatori;
11. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni rilevanti richieste ai sensi della sezione 2 della Direttiva 18/2004;
12. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
13. di essere in regola con la normativa in materia di avviamento al lavoro dei disabili, ove applicabile;
14. che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
15. di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione, all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio, nelle forme di cui alla precedente lettera c).

III) per le società cooperative a responsabilità limitata

IV) per le società di capitali

1. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese ovvero all'albo delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per servizio oggetto della presente procedura (nonché data di iscrizione, denominazione, sede ed oggetto dell'attività esercitata);
2. il nome ed il cognome del soggetto in possesso dei requisiti, abilitazioni e titoli di studio necessari allo svolgimento dell'attività di farmacista (con la precisazione della

data e del luogo di conseguimento degli stessi), ai fini dello svolgimento del servizio in Bacoli;

3. che nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la dichiarazione dello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati, né di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
4. i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare legalmente la società;
5. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato ovvero provvedimento ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale e di non versare in alcuna delle situazioni indicate all'art. 45 paragrafo 1 della Direttiva 18/2004 (*la dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli amministratori dotati del potere di rappresentanza e dal legale rappresentante*);
6. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
7. di essere in regola con la normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa;
8. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a i lavoratori secondo la legislazione vigente;
10. di non aver commesso errore o comportamento grave nell'esercizio della propria attività professionale, o atti discriminatori;
11. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni rilevanti, richieste ai sensi della sezione 2 della Direttiva 18/2004..
12. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
13. di essere in regola con la normativa in materia di avviamento al lavoro dei disabili, ove applicabile;
14. che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
15. di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione, all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio, nelle forme di cui alla precedente lettera c).

V) per i raggruppamenti temporanei di impresa

ogni soggetto partecipante al raggruppamento deve rendere la dichiarazione sopra sub I), II), III), IV) a seconda della propria natura giuridica.

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento di imprese, i componenti dello stesso, oltre ad indicare il soggetto Capogruppo, dovranno obbligarsi, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno di essi:

a) a costituire tra loro, in caso di aggiudicazione della gara e comunque entro il termine di cui al successivo punto 5.6 III):

1) un consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 C.C.

2) uno dei soggetti di cui ai precedenti punti II), III), IV)

(di seguito, quanto sopra sub. 1) e 2) sarà individuato in sintesi come "Consorzio"), avente una sede o filiale ubicata in Italia, nell'atto costitutivo del quale Consorzio saranno riportati gli obblighi assunti in sede di gara;

b) a che il Consorzio, a seguito dell'aggiudicazione della gara, si impegni allo svolgimento del servizio, alle condizioni indicate nel presente bando e nel contratto di servizio;

c) a che facciano parte del Consorzio, per almeno cinque anni dall'aggiudicazione, tutti ed esclusivamente i componenti del raggruppamento iniziale, e che 1) la Capogruppo detenga il controllo del Consorzio attraverso la titolarità della maggioranza assoluta delle quote, ovvero 2) in altre forme che assicurino comunque il controllo del Consorzio da parte della Capogruppo stessa, fermo restando in capo alla Capogruppo il vincolo del possesso della maggioranza relativa delle quote stesse;

d) ad adempiere, solidalmente con gli altri componenti, a tutti gli obblighi assunti dal Consorzio con la presente procedura.

Rimane in ogni caso vietata, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, la partecipazione in più di un raggruppamento, ovvero la partecipazione in forma singola qualora il soggetto abbia partecipato in raggruppamento.

Busta "B – TECNICO"

Nella busta B deve essere contenuto quanto segue:

I) Schema di carta dei servizi, *che il concorrente si impegna ad adottare e rispettare, previa approvazione da parte del Comune (l'articolazione della proposta deve obbligatoriamente essere sviluppata secondo i seguenti capitoli migliorando quella proposta dal Comune):*

- informazione sulla farmacia e sui servizi offerti (servizi di base; servizi aggiuntivi);
- standard di qualità e relative modalità di verifica;
- promozione di incontri ed iniziative di educazione sanitaria;
- progetti ed agevolazioni a favore delle fasce deboli (handicappati, anziani, minori).

II) Progetto di gestione della farmacia e piano economico – finanziario ed occupazionale *che il concorrente si impegna a realizzare ed attuare, da svilupparsi obbligatoriamente secondo i seguenti capitoli:*

1. relazione illustrativa del sistema organizzativo di gestione della farmacia, nonché delle iniziative commerciali integrative del servizio pubblico, con l'indicazione delle caratteristiche estetiche e funzionali del locale, allegando relativa planimetria, (rispetto delle prescrizioni regionali indicate al punto 1 del presente bando), indicando eventualmente arredamento e dotazione strumentale dell'esercizio, tempo d'impiego per l'effettivo inizio dello stesso, modalità di gestione ottimale delle interazioni organizzative con l'A. C. (riferimento all'art. 7 del contratto di servizio), modalità di raggiungimento degli obiettivi di cui al contratto di servizio;
2. indicazione del numero di unità, oltre al Direttore, previste per lo svolgimento del servizio, del rapporto di lavoro o collaborazione delle stesse, delle qualifiche, delle ore e dei turni di lavoro, delle soluzioni prefigurate per sostituzioni in caso di ferie e malattie;
3. sviluppo della previsione economico – finanziaria annuale, piano economico finanziario (riferimento agli investimenti ed ai livelli occupazionali).

Quanto sopra sub I) e II) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente che si presenti singolarmente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, deve essere descritto in dettaglio, a pena di esclusione, con particolare riferimento a quanto sopra sub ii), il ruolo, il contributo, l'impegno operativo che ciascun partecipante si obbliga a produrre nell'ambito della gestione della farmacia.

Quanto sopra sub I) e II) deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

Busta “C – ECONOMICO”

La Busta C deve contenere l'offerta in bollo che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente che si presenti singolarmente.

L'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

5.6) Ad avvenuta aggiudicazione, si comunica a tutti i partecipanti l'esito della procedura; il soggetto che risulta aggiudicatario come da precedente punto 2 si obbliga a quanto segue sub I), II), III):

- I) la sottoscrizione del contratto di servizio entro il termine fissato nella comunicazione di cui sopra, indirizzata all'aggiudicatario;
- II) la presentazione, all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio come da punto precedente, della garanzia definitiva, nelle forme di cui al precedente punto 5.5, Busta A, lettera c) ed a termini del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni art. 113 e dell'art. 12 del contratto di servizio;
- III) la presentazione, all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio come da punto precedente I e solo nel caso di Raggruppamento di imprese, dell'atto relativo all'avvenuta costituzione del Consorzio, e dell'eventuale atto idoneo ad assicurare il controllo da parte della Capogruppo sul Consorzio (precedente punto 5.5, Busta A, V);

5.7) Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che l'aggiudicatario si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procede alla revoca dell'aggiudicazione; il Comune incamera la garanzia e si riserva il diritto di

richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto; è facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara.

6. CONCORRENTI STRANIERI

I concorrenti debbono presentare la stessa documentazione richiesta per le imprese italiane, oppure documentazione equivalente in base alla legislazione degli stati di appartenenza.

Tutta la documentazione deve essere tradotta in lingua italiana.

7. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta presentata dai concorrenti resta valida per 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.

8. ALTRE NORME

- a) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non risulti protocollato in tempo utile.
- b) Trascorso il termine ultimo indicato nel presente bando di gara non viene riconosciuta valida alcuna offerta, ancorché sostitutiva o integrativa di quella presentata.
- c) Non possono partecipare alla procedura concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 C.C.; saranno altresì esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
- d) Non sono ammesse alla gara offerte indeterminate, o condizionate, o che rechino cancellature od abrasioni le quali non siano espressamente approvate e siglate dal legale rappresentante.
- e) In caso di discordanza tra l'offerta complessiva espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
- f) La documentazione pervenuta non in regola con l'imposta di bollo è regolarizzata a norma di legge (ex art. 16 DPR 955 / 1982, a modifica dell'art. 19 DPR 642/1972).
- g) E' facoltà dell'amministrazione procedere d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.
- h) Si procede all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.
- i) Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
- j) Alla sottoscrizione del contratto di servizio da parte dell'aggiudicatario, sono svincolate le garanzie presentate dai partecipanti.
- k) Qualora la presente procedura non abbia condotto alla ricezione di alcuna offerta valida, il COMUNE si riserva la successiva facoltà di richiedere, anche se del caso modificando e/o integrando alcune delle previsioni presenti all'interno della documentazione di gara di cui al precedente punto 5.1, ulteriori offerte ad almeno due soggetti individuati dal Comune.
- l) Il Comune si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento e/o di non dar corso all'aggiudicazione della procedura stessa, senza possibilità di richiesta di qualsiasi natura, ricorso o opposizione da parte dei concorrenti.
- m) Il presente bando è:
 - affisso, in questa forma estesa, all'Albo pretorio del Comune;

- disponibile (ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 24 novembre 2000, n. 340), in questa forma estesa, sul sito Internet del Comune ;
- disponibile presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento, all'indirizzo di cui al precedente punto 5.3).

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese sono raccolti presso il Comune di Bacoli per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La partecipazione alla gara implica l'accettazione di tutte le prescrizioni riportate nel protocollo di legalità, sottoscritto con l'U.T.G. Prefettura di Napoli, approvato dalla G.C. con delibera n. 218 del 20.09.2007.

Il Responsabile dell'ufficio gare e contratti
Tobia Massa

Il Vice Segretario Generale
Responsabile del procedimento
dr. Vincenzo Pedaci



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

SERVIZIO FARMACIA **CONTRATTO DI SERVIZIO**

SOMMARIO

- Art. 1 – Premesse
- Art. 2 – Oggetto del contratto
- Art. 3 – Decorrenze e durata del contratto
- Art. 4 – Prerogative del Comune
- Art. 5 – Prerogative e obblighi di «...»
- Art. 6 – Principi di erogazione del servizio
- Art. 7 – Informazione e Carta dei Servizi
- Art. 8 – Rapporti economico-finanziari per la gestione d'esercizio
- Art. 9 – Rapporti economico-finanziari per investimenti in immobilizzazioni, finanziamenti, accadimenti a fine affidamento
- Art. 10 – Trasmissioni di informazioni al Comune
- Art. 11 – Vigilanza e controllo comunale
- Art. 12 – Cauzioni
- Art. 13 – Risoluzione del contratto e sanzioni; altre cause di interruzione anticipata
- Art. 14 – Cessione del contratto
- Art. 15 – Controversie
- Art. 16 – Elezione di domicilio
- Art. 17 – Spese Contrattuali
- Art. 18 – Registrazione
- Art. 19 – Informativa e Responsabile Interno del trattamento dei dati personali

Allegati

- A – Locali in affitto
- B – Carta dei servizi
- C – Progetto di gestione

7a farmacia

L'anno 2009, il giornodel mese di alle ore in Bacoli e nella
Residenza Municipale;

dinanzi a me dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina Segretario Generale del Comune di
Bacoli, abilitato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 del Dec.Lgs. n. 267 del 08.08.2000,
sono comparsi:

⇒ da una parte, il dr. Vincenzo Pedaci nato a Napoli il 20.07.1954, Vice Segretario
Generale del Comune di Bacoli, responsabile del I Settore, autorizzato ad agire in
nome e per conto del Comune di Bacoli, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, con
domicilio legale per ragioni del suo ufficio presso il Comune medesimo, codice fiscale:
80100100637, partita I.V.A.: 05460810632;

⇒ dall'altra parte il dr., nato a il,
domiciliato in, Via, il quale interviene al presente atto
in nella sua qualità di, Codice Fiscale e Partita
I.V.A.;

Comune e «.....», nel prosieguo anche "le Parti", come sopra rappresentati,
convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di
Servizio - di seguito per brevità "Contratto".

2. Il presente Contratto, redatto ai sensi dell'art. 113, c. 11 D.Lgs. n. 267/2000, fa
riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. del
circa la decisione di affidamento del servizio ex art. 113, c. 5, lettera a), alla deliberazione
di Giunta Comunale n. del, alla determinazione a contrattare del
Responsabile del procedimento n... in data - R.g.d. n..... e alla
determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile del procedimento n..... in
data - R.g.d. n. .

3. Il presente Contratto regola i rapporti tra il COMUNE e «...» relativamente
all'affidamento del servizio farmacia come definito al successivo art. 2, , approvata dalla
Regione Campania con deliberazione della Giunta Regionale n.del
(pubblicata sul BUR della Campania n. del), ove il COMUNE garantisce a
«...» la qualità di unico affidatario. Il COMUNE è e rimane titolare della
concessione/autorizzazione regionale.

4. In particolare, il presente Contratto regola gli obblighi ed i diritti del COMUNE e di «...», ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione/erogazione del servizio da parte di «...».

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il COMUNE di BACOLI affida a «...» lo svolgimento di quanto segue:

a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;

b) l'effettuazione di test diagnostici.

2. Prestazioni di servizi ed attività non compresi in quanto al precedente comma 1, ed in ogni caso a quest'ultimo accessori, complementari, connessi vengono se del caso autorizzati dal COMUNE.

3. Dalla data di decorrenza di cui al successivo art. 3, c. 1, «...» occupa i locali di cui all'Allegato A,

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del presente Contratto decorre dal e termina dopo cinquanta anni, il

2. Alla scadenza, il Contratto si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta.

3. «...» si impegna a proseguire, a fronte di deliberazione della Giunta Comunale, lo svolgimento del servizio anche oltre il termine di cui al precedente comma 1, per una durata non superiore a mesi sei, in corrispondenza della decisione del COMUNE relativamente alla successiva modalità di gestione della farmacia in oggetto.

ART. 4 – PREROGATIVE DEL COMUNE

1. Sono riservate al COMUNE, come da successivo art. 11, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato di «...» nell'espletamento dell'servizio.

2. Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire «...» anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative di competenza del Comune stesso.

ART. 5 – PREROGATIVE E OBBLIGHI DI «...»

1. «...» provvede alla gestione di quanto al precedente art. 2, comma 1, secondo quanto previsto dal presente contratto e deve disporre di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività.

2. Il servizio di cui all'art. 2, co. 1, dovrà essere gestito direttamente da «...» attraverso il ricorso a risorse umane e materiali, reperite attraverso contratti di appalto, consulenza, lavoro dipendente, autonomo o di ogni altra fattispecie consentita, nel rispetto della normativa vigente; «...» resta in ogni caso responsabile del servizio e non si instaura alcun rapporto tra il Comune ed i terzi con cui «...» intrattenga rapporti.
3. Restano fermi gli specifici obblighi per la gestione della farmacia imposti dalle normative di settore. «...» assicura la continuità nell'erogazione dei servizi anche nel caso di sospensione delle rimesse da parte del servizio sanitario regionale.
4. «...» ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, tutte le disposizioni contenute nelle leggi (in via non esaustiva, in materia igienica sanitaria, di privacy, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, di sicurezza sul lavoro), nei CCNL di categoria e nei regolamenti in vigore e che potrebbero essere emanati durante la durata del presente contratto.
5. La farmacia in parola è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, anche in relazione all'essere la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base, con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo quanto precisato al successivo co. 6.
6. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore, o per ragioni tecniche proprie del servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione. In tutte tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi competenti. «...» è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o la sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
7. «...» è obbligata a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.
8. Ad attivazione del servizio «...» provvede/ha provveduto alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa con un massimale RCT - RCO di € 1.500.000,00 = per la durata dell'intero contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di tali adempimenti e valori è data/dovrà essere data comunicazione al Comune.

ART. 6 – PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione imprenditoriale, da parte di «...», di quanto all'art. 2, co. 1 deve avvenire secondo il principio dell'ottimizzazione delle risorse messe a disposizione dalle parti.

2. «...» si impegna a svolgere il servizio coerentemente con i principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994:

- a) Eguaglianza
- b) Imparzialità
- c) Continuità
- d) Partecipazione
- e) Efficienza, efficacia ed economicità

3. Eventuali situazioni di impossibilità di erogazione del servizio vanno motivate da «...» e, da parte di questa, comunicate al COMUNE.

ART. 7 – INFORMAZIONE E CARTA DEI SERVIZI

1. «...» assicura la massima informazione ai cittadini ed agli altri soggetti beneficiari di quanto all'art. 2, co. 1.

2. «...» deve adottare tutte le misure idonee a realizzare quanto previsto nella Carta dei Servizi in Allegato B adottata dal Comune sulla base delle proposte formulate da «...» in sede di gara.

ART. 8 – RAPPORTI ECONOMICO – FINANZIARI PER LA GESTIONE D'ESERCIZIO

1. Spettano a «...» il rapporto con gli utenti, il conseguimento di ogni ricavo e componente positivo di reddito, nonché il sostenimento di ogni costo e componente negativo di reddito, relativo allo svolgimento di quanto all'art. 2, co. 1.

2. A fronte dell'affidamento in oggetto relativamente allo svolgimento di cui all'art. 2, co. 1, «...» riconosce al COMUNE un canone, per ogni anno con riferimento alla durata del contratto come da precedente art. 3, co. 1, determinato secondo l'offerta presentata in sede di gara:

3. Il canone sarà aggiornato, di anno in anno, all'indice ISTAT del costo della vita.

4. Gli oneri relativi al locale da adibire a farmacia sono a carico di «...»; ove mai, nel corso degli anni si rendesse necessario il trasferimento da detto locale, «...» dovrà provvedere al nuovo locale che dovrà avere le medesime caratteristiche di quello indicato e prescelto in sede di gara con spese di trasferimento e di nuovo investimento a carico dello stesso «...»

ART. 9 – RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI PER INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI, FINANZIAMENTI, ACCADIMENTI A FINE AFFIDAMENTO

1. Spetta a «...» ogni finanziamento (con autofinanziamento, mezzi propri o di terzi), senza alcun intervento finanziario da parte del Comune, ed ogni corrispondente investimento in immobilizzazioni tecniche attinenti la gestione caratteristica della farmacia, nonché in manutenzioni straordinarie attinenti i locali in affitto.

2. In particolare, «...» è obbligato a finanziare ed investire, come da comma precedente, relativamente a tutte le immobilizzazioni tecniche, nessuna esclusa (in via non esaustiva arredi, attrezzature, hardware, software ecc.), per l'avvio della farmacia in oggetto, secondo standard di qualità verificati dal Comune.

3. Al termine dell'affidamento di cui all'art. 3, co. 1, al Comune spetta la disponibilità dell'azienda per lo svolgimento della farmacia (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire i ricavi, il personale dipendente ed il relativo TFR, gli altri rapporti con i terzi, le immobilizzazioni, le rimanenze di magazzino), senza il riconoscimento, dal Comune a «...» di alcuna somma, a nessun titolo; crediti e debiti restano in titolarità di «...»; il Comune delibererà il futuro modello di gestione, riservandosi se del caso di collocare all'interno di un eventuale bando di gara l'obbligo per l'aggiudicatario a subentrare in tutte o alcune tra le titolarità di cui sopra.

ART. 10 – TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI AL COMUNE

1. «...» deve fornire al Comune, con specifico riferimento alla farmacia in oggetto, entro il 30 settembre di ciascun esercizio il budget per l'esercizio successivo nonché, entro il 30 aprile (30 giugno in caso di speciali circostanze) il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredati da adeguate note esplicative, da sintesi di reclami, osservazioni, proposte avanzate dagli utenti, da sintesi delle conseguenti azioni adottate.

2. «...» deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quant'altro necessario al Comune per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento, ed in ogni caso richiesti dallo stesso Comune.

ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

1. Il Comune esercita la funzione di indirizzo e vigilanza, mediante la richiesta di documentazione specifica a «...». Inoltre il Comune, tramite il Dirigente/Responsabile competente o persona da questo delegata, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali della farmacia, nonché chiedere relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria.

2. L'esercizio della vigilanza, secondo le modalità al punto precedente indicate, mira tra l'altro a: verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente Contratto, agli standard di qualità/quantità ed a standard di efficienza; verificare lo scrupoloso rispetto delle norme relative al personale.

3. Durante le ispezioni presso la farmacia, ispezioni di cui non dovrà essere dato preavviso ferme restando le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all'utenza, «...» garantisce l'assistenza agli operatori comunali incaricati e la massima collaborazione.

4. Delle ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere al Dirigente o responsabile del Comune competente per materia ed a «...».

5. Qualora, a seguito dell'ispezione, il Comune rilevi gravi carenze nella gestione del servizio, provvederà a notificare a «...» la diffida, di cui al successivo art. 13, comma 2 del presente Contratto.

ART. 12 - CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto «...» ha costituito cauzione definitiva dell'importo di € 25.000,00= mediante da rinnovarsi anno per anno.

2. In caso di inadempienze od omissioni da parte di «...» il Comune potrà rivalersi sulla cauzione.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SANZIONI; ALTRE CAUSE DI INTERRUZIONE ANTICIPATA

1. Il Comune avrà diritto alla risoluzione del presente Contratto e, conseguentemente, alla revoca dell'affidamento del servizio, in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione e/o nell'esecuzione del presente Contratto, qualora imputabili alla diretta responsabilità di «...» e tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione e la qualità; in particolare costituiscono causa di risoluzione:

- decadenza dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria;
- chiusura dell'esercizio per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- vendita al pubblico di farmaci scaduti o vietati o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio, ovvero reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- omessa stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa;
- ricorso all'abusivismo professionale o al lavoro irregolare;
- reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- inosservanza del divieto di trasferimento o cessione del contratto;
- ammissione della società a procedure concorsuali;
- scioglimento per qualsiasi causa della società.

2. Prima di pronunciare la revoca dall'affidamento del servizio di cui al precedente comma, il COMUNE:

a) notificherà ad «...» una diffida, nella quale prescriverà di rimuovere immediatamente la causa d'inadempimento, ed un termine di dieci giorni dalla notifica per le eventuali controdeduzioni;

b) prenderà atto delle motivazioni di «...» relativamente all'inadempimento;

c) qualora «...» non abbia provveduto a riprendere il rispetto degli obblighi contrattuali, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il COMUNE potrà revocare tramite comunicazione scritta a «...» l'affidamento del servizio. E' facoltà del COMUNE, in tale circostanza, pretendere dall'«...» la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

3. In caso di risoluzione anticipata, fermo restando quanto ai commi precedenti del presente articolo, valgono le regole previste per gli accadimenti di fine affidamento di cui al precedente art. 9, co. 3.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. «...» non può cedere o trasferire a terzi la titolarità del presente Contratto, né uno o più obblighi e/o diritti nascenti dal Contratto stesso, pena la sua risoluzione.

2. Le eventuali fusioni di «...» con altre Società, e/o scissioni di «...», e/o conferimenti o cessioni di «...» o di rami che contengano la farmacia in oggetto non costituiranno cause di cessione di Contratto, purchè si verifichi quanto al comma seguente.

3. Fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva dei progetti di fusione e scissione, nonché degli atti di conferimento da «...» e la necessaria formale approvazione da parte del Comune, le operazioni di fusione e/o di scissione e/o di conferimento e/o di cessione avranno l'effetto di far transitare, alla Società incorporante di «...», o alla nuova Società risultante dalla fusione, o ad una delle società risultanti dalla scissione, o alla conferitaria tutti i diritti e gli obblighi di «...» dipendenti dal presente Contratto.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Qualora ed in qualsiasi momento, fra il Comune e «...», sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente Contratto e del progetto di gestione in Allegato C come aggiudicato in sede di gara, la Giunta Comunale potrà notificare a «...» (o viceversa), mediante lettera A/R, l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto.

2. Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza ricorrendo, se del caso, al parere di un esperto nominato di comune accordo (in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Napoli), quale tentativo obbligatorio di conciliazione. Il compenso dell'esperto per l'espletamento dell'incarico, verrà ripartito equamente tra le Parti.

3. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Napoli.

ART. 16- ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

Comune di Bacoli, in Bacoli via Lungolago n. 4 «...» in.....

ART. 17- SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e tutti gli oneri connessi sono a carico di «...»

ART. 18- REGISTRAZIONE

Le imposte di registro, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario.

ART. 19- INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali che verranno forniti al COMUNE saranno trattati per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto. Il conferimento dei dati è facoltativo ma è necessario per l'esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è il dr. Vincenzo Pedaci, Comune di Bacoli.

«...» potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo al dr. Vincenzo Pedaci, Comune di Bacoli.

I dati potranno essere trattati da consulenti e/o collaboratori eventualmente incaricati dal Comune.

Io segretario generale rogante ho letto il presente contratto alle Parti che a mia richiesta lo dichiarano conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Le Parti mi esonerano dalla lettura degli atti in esso citati, del cui contenuto dichiarano avere esatta conoscenza.

Quest'atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e sorveglianza, con sistema di videoscrittura, su facciate n. compresa la presente, viene firmato, compresi gli allegati sub. A) B) C), come segue:

p. IL COMUNE DI BACOLI: Il Funz. Dirigente U.O.

p. «...»

Il Legale Rappresentante:

IL SEGRETARIO ROGANTE:

CONTENUTI MINIMI CARTA DEI SERVIZI “FARMACIA COMUNALE BACOLI”

La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

La farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione deve essere uniforme ai principi fissati nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità.

L'esigenza di una specifica individuazione dei servizi deriva dalla constatazione che il ruolo della farmacia non debba essere disciplinato dalle sole disposizioni di legge, in quanto il rapporto con la cittadinanza risulta essere di gran lunga più diretto e significativo. L'attività che si sviluppa quotidianamente in farmacia implica un rapporto di fiducia con risvolti interpersonali ed umani che trovano la loro sede naturale nello specifico strumento rappresentato dalla “Carta dei Servizi”, che è, dunque, un vero e proprio documento di impegno verso i cittadini/utenti.

Art. 1 – Servizi offerti

La “Farmacia comunale Bacoli” assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali, di interesse locale:

- l'approvvigionamento e la dispensazione di farmaci di qualsiasi tipo e natura, presidi medico-chirurgici e prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa;
- la dispensa di prodotti omeopatici, apistici, fitofarmaci e specialità per uso veterinario;
- la consulenza sull'uso dei farmaci e sulla loro scelta;
- l'informazione e l'educazione sanitaria;

Le prestazioni connesse a tali servizi saranno erogate nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione ed efficacia nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici;

Rientrano nell'ambito dell'attività svolta dalla farmacia comunale di Bacoli anche le seguenti prestazioni:

- b) Misurazione della pressione (indicare modalità e prezzo, che deve essere comunque contenuto);
- c) Controllo del peso: (indicare modalità e prevedere interventi di informazione per una corretta alimentazione);
- d) Noleggio di apparecchi elettromedicali (indicare modalità e prezzo, che deve essere comunque contenuto);
- e) Informazioni sull'accesso alla specialistica e ai servizi: vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell'ASL, nonché tutte le informazioni, messe a disposizione dall'ASL per l'accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione costantemente aggiornata e fornita dall'ASL medesima;
- f) schede informative: vengono fornite schede informative da distribuire in farmacia sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da

- particolari patologie, sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute, con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza;
- g) consegna dei farmaci a domicilio: il concessionario si impegna, a completamento e sostegno dei turni di servizio, ad aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio a favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo diverse statuizioni dei regolamenti di settore.

Art. 2. – Standard di qualità

Il concessionario garantisce:

- che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista;
- che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purchè reperibili nel normale ciclo distributivo;
- di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale;
- che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica, i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all'ascolto;

che venga effettuata un adeguato controllo:

- della data scadenza di tutti i prodotti venduti in farmacia;
- di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia.

Art. 3 – Impegni e programmi

Il concessionario:

- rispetta la norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei farmaci;
- crea "un angolo del consiglio" adibito a fornire le consulenze in modo riservato e personalizzato;
- dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura del farmacista; promuove essa stessa o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie;
- assicura un servizio di pronto intervento per le piccole medicazioni;
- espone una segnaletica esterna, facilmente leggibile, in cui siano indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono;
- provvede alla rimozione della barriere architettoniche esterne;
- comunica all'utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede farmaceutica e ogni altro mezzo ritenuto opportuno: i contenuti della definitiva carta dei servizi, le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio, le decisioni che riguardano gli utenti e loro motivazioni, le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le predette decisioni;

Art. 4 – Procedure di attuazione del sistema qualità

Il concessionario individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi, e temporali e, a fronte degli stessi, saranno perfezionati gli standard generali del servizio;

Il concessionario si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini;

La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di customer satisfaction, anche la fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

A tale scopo il concessionario predispone un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti.

I presenti contenuti minimi della "Carta dei Servizi" costituiscono parte integrante del Contratto di servizio da stipularsi tra il Comune di Bacoli ed il concessionario.